

**ALLEGATO 2**  
**RASSEGNA NORMATIVA**

# 1 - Gestione Integrata dell'Inquinamento e V.I.A.

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti di produzione del cemento e/o della calce
<b>Direttiva 337/85/CEE</b>	Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (G.U.C.E. n. L 175 del 5 luglio 1985)	Gli impianti destinati alla produzione del cemento vengono inclusi nell'allegato 2 della Direttiva e quindi tra i progetti che formano oggetto di una Valutazione di Impatto Ambientale, quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.
<b>LEGGE 8 luglio 1986, n. 349</b>	Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (G.U. n. 162, 15 luglio 1986, S. O.)	Nell'articolo 6, comma 2 si dichiara che in attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente sono individuate conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.
<b>DPCM del 10 agosto 1988 n. 377</b>	Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (G.U. n. 204 del 31 agosto 1988).	Recepisce solo parzialmente la direttiva 337/85 ma non include gli impianti di produzione di cemento poiché considera solo gli impianti dell'allegato I alla direttiva 337/85/CEE
<b>D.P.C.M. 27 dicembre 1988</b>	Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 1989).	
<b>D.P.R. 12 aprile 1996</b>	Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (G.U. n. 210 del 7 settembre 1996)	Gli impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno sono inserite nell'allegato B.  Sono pertanto assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

<b>Dir. 96/61/CE (IPPC)</b>	Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GUCE n. L 257 del 10/10/1996)	Al punto 3.1 dell'allegato I alla direttiva (attività sottoposte a IPPC) compaiono "Gli impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno"
<b>Dir. CE 3 marzo 1997, n. 11</b>	Modifiche della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (G.U.C.E. n. L 73 del 14 marzo 1997)	
<b>D.P.R. 11 febbraio 1998</b>	Disposizioni integrative al D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 (G.U. n. 72 del 27 marzo 1998)	
<b>D. lgs 4 agosto 1999, n. 372</b>	Attuazione della direttiva 96/ 61/ CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento – IPPC (G.U. n. 252 del 26 ottobre 1999)	Come nella direttiva IPPC, al punto 3.1 dell'allegato I al decreto (attività sottoposte a IPPC) compaiono "Gli impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno". Si tratta però dei soli impianti esistenti, dato il recepimento incompleto della direttiva
<b>D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348</b>	Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere (G.U. n. 240 del 12 ottobre 1999)	
<b>D.P.C.M. 3 settembre 1999</b>	Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale (G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999)	
<b>Decisione 2000/ 479/ CE del 17 luglio 2000 della Commissione</b>	attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'art. 15 della direttiva 96/ 61/ CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (G.U.C.E. L 192 del 28 luglio 2000)	Alle attività 3.1./3.3./3.4./3.5 dell'allegato I alla direttiva IPPC viene assegnato il codice NOSE-P: 104.11; ai relativi processi "Fabbricazione di gesso, asfalto, cemento, fibre di vetro, mattoni, piastrelle o calcestruzzo, prodotti ceramici (Industria dei prodotti minerali che comporta processi di combustione)" il codice SNAP 2: 0303.

<b>Decreto 23 novembre 2001</b>	Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (S.O. 29 alla G.U. n. 37 del 13 febbraio 2002)	
<b>Legge n. 39 del 1 marzo 2002</b>	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europea (S. O. n. 54 alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002)	All'art. 41 è disposta la Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento: "Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE .....in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati; b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata".
<b>Decreto ministeriale 26 aprile 2002</b>	Modifiche al decreto ministeriale 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art.10 del decreto legislativo n. 372 del 1999 (G.U. n. 126 del 31 maggio 2002)	
<b>DECRETO 19 novembre 2002</b>	Istituzione della commissione di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 372/1999. (GU n. 302 del 27-12-2002)	
<b>Legge 31 ottobre 2003, n. 306</b>	Legge Comunitaria 2003	Le disposizioni prevedono, tra gli altri, l'emanazione di un nuovo decreto legislativo per il recepimento completo della direttiva 96/61/CE, regolamentando anche i nuovi impianti IPPC

## 2 - Inquinamento atmosferico

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti di produzione del cemento e/o della calce
<b>D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203</b>	Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360, e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (G.U. n. 140 del 16 giugno 1988, S.O.).	
<b>Dpcm 21 luglio 1989 (attuazione e interpretazione del Dpr 203/1988)</b>	Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali	Impianti di fabbricazione del cemento e forni rotativi per la produzione della calce sono inclusi nell'allegato I e pertanto devono presentare la domanda di autorizzazione ai sensi degli articoli 12 o 17 del Dpr n. 203
<b>D.M. 12 luglio 1990</b>	Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione (G.U. n. 176 del 30 luglio 1990, S.O.).	Nell'allegato 2 (valori di emissione per specificate tipologie di impianti) vengono forniti i limiti di emissione dai cementifici per: NOx: 1800-3000 mg/Nm <sup>3</sup> ; SO <sub>2</sub> : 600-1500 mg/Nm <sup>3</sup> ; Nell'allegato 1 vengono riportati tutti i limiti di emissione per tutti gli altri inquinanti.  Allegato 4: metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni; allegato 5: indicazioni su alcune tecnologie disponibili negli impianti di abbattimento
<b>D.P.R. 25 luglio 1991</b>	Modifiche all'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989 (G.U. n. 175 del 27 luglio 1991)	Non cita i cementifici tra gli impianti che emettono quantità poco significative
<b>L. 15 gennaio 1994, n. 65</b>	Ratifica ed esecuzione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con allegati, fatta a New York il 9 maggio 1992 (G.U. n. 23 del 29 gennaio 1994, S.O.)	

<b>D.M. 15 aprile 1994</b>	Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991 (G.U. n. 107 del 10 maggio 1994)	
<b>D.M. 5 settembre 1994</b>	Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (G.U. n. 220 del 20 settembre 1994, S.O.)	Nella Parte I- (INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE), lettera B (prodotti e materiali) dell'allegato, vengono comprese la produzione di cementi e la produzione di calce
<b>D.M. 7 febbraio 1995</b>	Modalità e contenuti delle domande di concessione e/o di autorizzazione all'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali (G.U. n. 56 dell'8 marzo 1995)	
<b>D.P.C.M. 14 novembre 1995</b>	Recepimento della direttiva 93/12/CEE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi (G.U. n. 279 del 29 novembre 1995)	
<b>D.M 21 dicembre 1995</b>	Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali (G.U. 8 gennaio 1996, n. 5)	I cementifici non vengono inclusi tra gli impianti da monitorare in continuo
<b>Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.351</b>	Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria (GU n. 241 del 13-10-1999)	
<b>D.M. 25 febbraio 2000, n. 124</b>	Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.p.r. 24 maggio 1998 n. 203 e dell'art. 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2000).	
<b>D. M. 25 agosto 2000</b>	Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.	Rilevamento delle emissioni in flussi convogliati di SO2 e NOx

<b>Decisione del consiglio del 4 aprile 2001</b>	Approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti (2001/379/CE) (GUCE n. L 134/41 del 17/15/2001)	Le parti contraenti il protocollo devono applicare le migliori tecniche disponibili (indicate nell'allegato III) agli impianti rientranti nelle categorie di "grandi fonti fisse", elencate in allegato II, entro determinate scadenze. Rientrano nell'allegato II, e quindi nelle suddette categorie di "grandi fonti fisse", anche gli impianti di produzione di clinker di cemento con forni rotativi, di capacità superiore a 500 tonnellate al giorno o in altri forni con capacità produttiva superiore a 50 tonnellate al giorno
<b>D.M. 4 giugno 2001</b>	Programmi di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, in attuazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337 (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001)	
<b>D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 416</b>	Regolamento recante norme per l'applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell'articolo 17, comma 29, della legge n. 449 del 1997 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001)	
<b>DPCM 8 marzo 2002</b>	Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione (G.U. n. 60, 12 marzo 2002, Serie Generale)	Combustibili solidi (carbone, Coke da petrolio): tabella approvata con DPCM 20/06/2002
<b>D.M. 2 aprile 2002, n. 60</b>	Recepimento della direttiva 1999/ 30/ CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/ 69/ CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio (S.O. 77/ L alla G.U. n. 87 del 13 aprile 2002)	
<b>L. 1 giugno 2002, n. 120</b>	Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione – Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997 (S.O. 129/ L alla G.U. n. 142 del 19 giugno 2002)	

<p><b>Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003</b></p>	<p>Istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (G.U.C.E. L275 del 25 ottobre 2003</p>	<p>Il sistema di scambio di quote di emissione di gas serra proposto nel documento (applicato inizialmente solo alla CO<sub>2</sub>) verrebbe applicato alle categorie di attività elencate nell'allegato I; si tratta delle principali attività produttrici di gas a effetto serra, già disciplinate dalla direttiva IPPC. Tra le categorie elencate nell'allegato I, ci sono quindi anche gli impianti destinati alla produzione di clinker (in forni rotativi con capacità di produzione maggiore di 500 t/g). La direttiva consente agli Stati membri di fare proprie le procedure di autorizzazione previste dalla direttiva IPPC, ma queste devono prevedere la concessione di un nuovo tipo di autorizzazione (ad emettere gas a effetto serra, rilasciata a norma degli artt. 5/6) basata sulla presentazione di informazioni supplementari rispetto a quelle prescritte dalla direttiva IPPC</p>
---	--	---

### 3 - Inquinamento idrico

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimento agli impianti di produzione del cemento e/o della calce
<p><b>D. Lgs. del 12 luglio 1993, n. 275</b></p>	<p>Riordino in materia di concessione di acque pubbliche (G. U. 5 agosto 1993, n. 182 )</p>	
<p><b>Legge 5 gennaio 1994, n. 36</b></p>	<p>Disposizioni in materia di risorse idriche (G. U. 19 gennaio 1994, n. 24)</p>	
<p><b>D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238</b></p>	<p>Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche (G.U. n. 173 del 26 luglio 1999).</p>	
<p><b>D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152</b></p>	<p>Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. n. 124 del 29 maggio 1999, S.O.).</p>	



<b>Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152</b>	“Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/ CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/ 676/ CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto 18 agosto 2000, n. 258 (S.O. 172/ L alla G.U. n. 246 del 20 ottobre 2000)	
<b>D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 258</b>	Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo I, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. (Pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 2000)	
<b>D. M. (Finanze) del 24 novembre 2000</b>	Aggiornamento dei canoni annui per l'utenza di acqua pubblica di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (G.U. del 28 dicembre 2000 n. 301)	
<b>D.M. 12 giugno 2003 n.185</b>	Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 169 del 23 luglio 2003)	

#### 4 - Inquinamento acustico

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Riferimento agli impianti di produzione del cemento e/o della calce</b>
<b>D.P.C.M. 1° marzo 1991</b>	Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991).	
<b>L. 26 ottobre 1995, n. 447</b>	Legge quadro sull'inquinamento acustico (G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995, S.O.).	

<b>D.M. (Ambiente) 11 dicembre 1996</b>	Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo (G.U. n. 52 del 4 marzo 1997)	
<b>D.P.C.M. 14 novembre 1997</b>	Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore (G.U. n. 280 del 1° dicembre 1997)	
<b>D.M (Ambiente) 16 Marzo 1998</b>	Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico (G.U. n. 76 del 1° aprile 1998)	
<b>D.M. 29 novembre 2000</b>	Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento o abbattimento del rumore	
<b>Direttiva 2002/ 49/ CE</b>	relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (G.U.C.E. L 189 del 18 luglio 2002)	

## 5 - Gestione dei rifiuti

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Riferimenti agli impianti di produzione del cemento e/o della calce</b>
<b>D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915</b>	Attuazione delle direttive 75/442 relative a rifiuti, n. 86/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi (G.U. n. 343 del 15 dicembre 1982)	-
<b>Delibera comitato interministeriale 27 giugno 1984</b>	Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 985, concernente lo smaltimento dei rifiuti (G.U. n. 253 del 13 settembre 1984, S.O.)	-
<b>D.I. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 1988, n. 475</b>	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali (G.U. n. 213 del 10 settembre 1988; G.U. n. 264 del 10 novembre 1988)	-
<b>D.M. (Ambiente) 26 aprile 1989</b>	Istituzione del catasto nazionale dei rifiuti speciali (G.U. n. 135 del 12 giugno 1989)	-

<b>D.M. (Ambiente) 29 maggio 1991</b>	Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991)	-
<b>Dir. 91/ 156/ CEE del 18 marzo 1991</b>	Modifica la direttiva 75/ 442/ CEE relativa ai rifiuti (G.U.C.E. L 78 del 26 marzo 1991).	-
<b>Direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991</b>	Rifiuti pericolosi	-
<b>D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95</b>	Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992, S.O.).	-
<b>Reg. CEE 1 febbraio 1993, n. 259</b>	Regolamento di Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (G.U. C.E. n. L 30 del 6 febbraio 1993)	-
<b>L. 25 gennaio 1994, n. 70</b>	Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale (G.U.n. 24 del 31 gennaio 1994)	-
<b>Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994</b>	Imballaggi e i rifiuti di imballaggio (G.U.C.E. n. L 365 del 31 dicembre 1994) <i>Recepita con D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</i>	
<b>D.M. (Ambiente) 18 luglio 1996</b>	Ammontare dell'imposta unitaria dovuta per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica (G.U. n. 250 del 24 ottobre 1996)	-
<b>L. 11 novembre 1996, n. 575</b>	Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti (G.U. n. 265 del 12 novembre 1996)	-
<b>D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</b>	Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997, S.O.).	Il decreto riporta in allegato A il Catalogo Europeo dei Rifiuti (che coincide con l'allegato alla decisione 94/3/CE), annoverando nella categoria "Rifiuti inorganici provenienti da processi termici" (codice 10 00 00 ) i "Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali" (codice 10 13 00)
<b>D.M. (Ambiente-Industria) 29 ottobre 1997</b>	Approvazione dello statuto del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) (non pubblicato sulla G.U.)	-

<p><b>D.M. (Ambiente) 5 febbraio 1998</b></p>	<p>Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 88 del 16 aprile 1998, S.O.)</p>	<p>I cementifici vengono elencati tra le attività di recupero delle seguenti categorie di rifiuti non pericolosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot [060902] [100601] [100602] [100801] [100802] [101003];</li> <li>- scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100903] [100201];</li> <li>- polvere di allumina [100305].</li> </ul>
<p><b>D.M. (Ambiente) 11 marzo 1998, n. 141</b></p>	<p>Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica (G.U. n. 108 del 12 maggio 1998)</p>	<p>-</p>
<p><b>D.M. (Ambiente) 1° aprile 1998, n. 145</b></p>	<p>Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2, lettera e), e comma 4, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 109 del 13 maggio 1998)</p>	<p>-</p>
<p><b>D.M. (Ambiente) 1° aprile 1998, n. 148</b></p>	<p>Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 110 del 14 maggio 1998)</p>	<p>-</p>
<p><b>D.M. (Ambiente) 4 agosto 1998, n. 372</b></p>	<p>Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti (G.U. n. 252 del 28 ottobre 1998, s.o.)</p>	<p>-</p>
<p><b>L. 9 dicembre 1998, n. 426</b></p>	<p>Nuovi interventi in campo ambientale (G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998, S.O.)</p>	<p>-</p>
<p><b>Dir. CE 26 aprile 1999, n. 31</b></p>	<p>Discariche di rifiuti (G.U.C.E. n. L 182 del 16 luglio 1999)</p>	<p>-</p>
<p><b>D. gs. 22 maggio 1999, n.209</b></p>	<p>Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (G.U. n. 151 del 30 giugno 1999)</p>	<p>-</p>
<p><b>D.I. 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2000, n. 33</b></p>	<p>Disposizioni urgenti concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie per l'attivazione del protocollo di Kyoto (G.U. n. 305 del 30 dicembre 1999; G.U. n. 48 del 28 febbraio 2000)</p>	<p>-</p>

<b>D.M. (Ambiente) 18 aprile 2000, n. 309</b>	Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 2000)	-
<b>Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532</b>	Decisione della Commissione che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (G.U.C.E. n. L 226 del 6 settembre 2000)	Nel nuovo C.E.R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti) i "Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi materiali" mantengono lo stesso codice (10 13 00)
<b>Decisione 2001/119/CE della Commissione del 22 gennaio 2001</b>	Modifica della decisione 2000/532/CE che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi (G.U.C.E. n. L 047 del 16 febbraio 2001)	
<b>Decisione 2001/524/CE della Commissione del 28 giugno 2001</b>	Pubblicazione dei riferimenti delle norme EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ed EN 13432:2000, nella G.U.C.E. delle Comunità europee, nell'ambito dell'attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (G.U.C.E. n. L 190 del 12 luglio 2001)	
<b>D.M. (Ambiente) 11 ottobre 2001</b>	Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento (G.U. n. 255 del 2 novembre 2001)	-
<b>Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente</b>	Indicazioni per la corretta e piena applicazione del Regolamento Comunitario n. 2557/ 2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti (S.O. 102 alla G.U. n. 108 del 10 maggio 2002)	-
<b>Decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161</b>	Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate (G.U. n. 177 del 30 luglio 2002)	-
<b>D.P.C.M. del 24 dicembre 2002</b>	Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003 (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2003- Suppl. Ordinario n.1)	

## 6 - Riutilizzo di rifiuti come combustibili

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti di produzione del cemento e/o della Calce
<b>D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95</b>	Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992, S.O.).	
<b>D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508</b>	Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (G.U. n. 305 del 30 dicembre 1992)	
<b>D.M. (Ambiente) 17 febbraio 1993</b>	Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto alle imprese partecipanti al Consorzio obbligatorio degli oli usati (G.U. n. 64 del 18 marzo 1993)	
<b>D.M. (Sanità) 26 marzo 1994</b>	Raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale (G.U. n. 101 del 3 maggio 1994)	
<b>D.M. (Industria) 16 maggio 1996, n. 392</b>	Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati (G.U. n. 173 del 25 luglio 1996)	
<b>L. 11 novembre 1996, n. 575</b>	Sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti (G.U. n. 265 del 12 novembre 1996)	
<b>D. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</b>	Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997, S.O.).	

<p><b>D.M. (Ambiente) 5 febbraio 1998</b></p>	<p>Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 88 del 16 aprile 1998, S.O.)</p>	<p>I cementifici vengono elencati tra le attività di recupero delle seguenti categorie di rifiuti non pericolosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot [060902] [100601] [100602] [100801] [100802] [101003];</li> <li>- scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [100202] [100903] [100201];</li> <li>- polvere di allumina [100305].</li> </ul>
<p><b>D.M. (Ambiente) 1° aprile 1998, n. 145</b></p>	<p>Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2, lettera e), e comma 4, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 109 del 13 maggio 1998)</p>	
<p><b>D.M. (Ambiente) 1° aprile 1998, n. 148</b></p>	<p>Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 110 del 14 maggio 1998)</p>	
<p><b>D.M. (Ambiente-Industria) 15 luglio 1998</b></p>	<p>Approvazione dello statuto del "Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali, esausti" (G.U. n. 187 del 12 agosto 1998, S.O.)</p>	
<p><b>D. gs. 22 maggio 1999, n.209</b></p>	<p>Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotriifenili (G.U. n. 151 del 30 giugno 1999)</p>	
<p><b>D.M. (Ambiente) 25 febbraio 2000, n. 124</b></p>	<p>Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 114 del 18 maggio 2000)</p>	

<b>D.M. (Ambiente) 18 aprile 2000, n. 309</b>	Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 2000)	
<b>Dir. 2000/76/CE del 4 dicembre 2000</b>	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti (G.U.C.E. L332 del 28 dicembre 2000)	L'allegato II.1 alla direttiva riporta "disposizioni speciali relative ai forni per cemento che coinceneriscono rifiuti". Inoltre, nell'art.14 (clausola di revisione) si dichiara che la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione basata sull'esperienza relativa all'applicazione della direttiva, in cui è prevista una speciale sezione sull'applicazione dell'allegato II.1
<b>Ord. Min. (Sanità) 30 marzo 2001</b>	Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio (G.U. n. 82 del 7 aprile 2001)	
<b>LEGGE 9 marzo 2001, n. 49</b>	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie pongiformi bovine e delle proteine a animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso nimali pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio."	Secondo l'art. 1, comma 2, i titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare, per lo smaltimento, il materiale specifico a rischio e ad alto rischio e i prodotti trasformati, ottenuti o derivati. L'obbligo di accettazione sussiste anche per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.
<b>D.P.C.M. 7 settembre 2001, n. 395</b>	Recepimento della direttiva 99/ 32/ CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (g.u. N. 255 DEL 2 NOVEMBRE 2001)	
<b>D.I. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16</b>	Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA, sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni (G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001; G.U. n. 49 del 27 febbraio 2002)	Il decreto esenta i bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) impiegati come combustibile nei cementifici dall'imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I dello stesso decreto. (art. 6, comma 2).
<b>L. 27 febbraio 2002, n. 16</b>	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 dicembre 2001 n. 452 recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA (CDR) (G.U. n. 63 del 15 marzo 2002)	



<b>D.P.C.M. 8 marzo 2002)</b>	Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione (G.U. n. 154 del 3 luglio 2002)	
<b>Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente</b>	Indicazioni per la corretta e piena applicazione del Regolamento Comunitario n. 2557/ 2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti (S.O. 102 alla G.U. n. 108 del 10 maggio 2002)	
<b>L. 6 maggio 2002 n. 82</b>	Conversione in legge del d.l. 7 marzo 2002, n. 22 recante "Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione" (G.U. n. 105 del 7 maggio 2002)	E' vietato l'utilizzo del coke da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare (art. 2., comma 4)
<b>Decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161</b>	Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate (G.U. n. 177 del 30 luglio 2002)	
<b>Decreto del 9 gennaio 2003</b>	Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi (GU n. 14 del 18 gennaio 2003)	

## 7 - Danno ambientale e rischi di incidente rilevante

<b>Riferimento normativo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Riferimenti agli impianti di produzione del cemento e/o della Calce</b>
<b>D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175</b>	Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 (G.U. n. 127 del 1°giugno 1988).	

<b>D.P.C.M. 31 marzo 1989</b>	Applicazione dell'art.12 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali (G.U. n. 93 del 21 aprile 1989, S.O.).	
<b>Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996</b>	Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (G.U.C.E. n. L 010 del 14/01/1997) <i>(Attuata con D. Lgs. del 17 agosto 1999, n. 334)</i>	
<b>Legge 15 Marzo 1997, n. 59</b>	Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa (G. U. n. 63 del 17 marzo 1997)	
<b>D.M. (Ambiente) 5 novembre 1997</b>	Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni (G.U. n. 27 del 3 febbraio 1998)	
<b>D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37</b>	Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n° 57 del 10/03/1998)	
<b>D.M. (Interno) 30 aprile 1998</b>	Modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1984 recante: "Norme e specificazioni per la formulazione del rapporto di sicurezza ai fini della prevenzione incendi nelle attività a rischio di incidenti rilevanti di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1983" (G.U. n. 114 del 19 maggio 1998)	
<b>D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334</b>	Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (G.U. n. 228 del 28 settembre 1999, S.O.)	
<b>Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471</b>	Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni (S. O. n. 218/L alla Gazzetta ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293)	

<b>D.M. (Ambiente) 9 agosto 2000</b>	Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (G.U. n. 195 del 22 agosto 2000)	
<b>D.M. (Interno) 19 marzo 2001</b>	Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante (G.U. n. 80 del 5 aprile 2001) Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante (G.U. n. 80 del 5 aprile 2001)	
<b>Decreto Ministeriale n.151, 9 maggio 2001</b>	Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante). (G.U. n.138 del 16/6/2001)	
<b>D.M. (Ambiente) 16 maggio 2001, n. 293</b>	Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (G.U. n. 165 del 18 luglio 2001)	
<b>Decisione 2001/573/CE del Consiglio del 23 luglio 2001 che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione</b>	Rifiuti contenenti clorosilano, rifiuti contenenti silicone, materiali da costruzione contenenti amianto, miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua (G.U.C.E. n. L 203 del 28 luglio 2001)	
<b>D.M. 18 settembre 2001, n. 468</b>	Regolamento recante: "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale". (S.O. della G.U. n. 13 del 16 gennaio 2002)	
<b>L. 20 febbraio 2002, n. 30</b>	Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (G.U. n. 62 del 14 marzo 2002, S.O.)	

## 8 - Sostanze e preparati pericolosi

Riferimento normativo	Descrizione	Riferimenti agli impianti di produzione del cemento e/o della Calce
R.D. 18 giugno 1931, n. 773	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (G.U. n. 146 del 26 giugno 1931, S.O.).	
D.M. (Sanità) del 23 febbraio 1988 n. 84	Etichettatura speciale da applicare su sostanze e preparati pericolosi (G.U. 21 marzo 1988, n. 67)	
Direttiva 91/157/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991	Relative alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (G.U.C.E. n. L 078 del 26 marzo 1991) <b>Recepita con Decreto 20 novembre 1997, n. 476</b>	
Reg. CEE 23 marzo 1993, n. 793	Valutazione e controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (G.U. n. 41 del 27 maggio 1993)	
Direttiva 93/86/CEE del Commissione del 4 ottobre 1993	Recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile e agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. (G.U.C.E. n. L 264 del 23 ottobre 1993) <i>Recepita con Decreto 20 novembre 1997, n. 476</i>	
Reg. CEE 28 giugno 1994, n. 1488	Principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (G.U. n. 62 del 18 agosto 1994)	
D.lgs. 3 febbraio 1997, n. 52	Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (G.U. n. 58 dell'11 marzo 1997, S.O.)	
D.M. (Sanità) 4 aprile 1997	Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza (G.U. n. 60 del 13 marzo 1997)	

<p><b>D.M. (Sanità) 28 aprile 1997</b></p>	<p>Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (G.U. n. 192 del 19 agosto 1997, S.O.)</p>	
<p><b>D.lgs. 16 luglio 1998, n. 285</b></p>	<p>Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (G.U. n. 191 del 18 agosto 1998)</p>	
<p><b>D.M. (Sanità) 12 agosto 1998</b></p>	<p>Recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE recanti modifiche alla direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (G.U. n. 13 del 18 gennaio 1999, S.O.)</p>	
<p><b>D.lgs. 22 maggio 1999, n. 174</b></p>	<p>Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (G.U. n. 139 del 16 giugno 1999)</p>	
<p><b>Direttiva 45/99/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 31 maggio 1999*</b></p>	<p>Riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (G.U.C.E. L 200 del 30 luglio 1999)</p>	
<p><b>D.M. Sanità 26 gennaio 2001</b></p>	<p>Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 2000/ 32/ CE (S.O. 187 alla G.U. 164 del 17 luglio 2001)</p>	
<p><b>D.M (Sanità) dell'11 aprile 2001</b></p>	<p>Recepimento della direttiva 2000/33/CE recante ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (Suppl. Ordinario n.203 alla G. U. n. 172 del 26 luglio 2001)</p>	

<p><b>Direttiva 2001/58/CE della Commissione del 27 luglio 2001</b></p>	<p>Modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'art. 14 della direttiva 1999/ 45/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'art. 27 della direttiva 67/548/ CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza). (G.U.C.E. L 212 del 7 agosto 2001) <i>(Recepita con D. M. (Sanità) del 7 settembre 2002)</i></p>	
<p><b>Direttiva 2001/59/CE della Commissione del 6 agosto 2001*</b></p>	<p>Ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/ 548/ CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (G.U.C.E. L 225 del 21 agosto 2001)</p>	
<p><b>Direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001*</b></p>	<p>Adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/ 45/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (G.U.C.E. L 226 del 22 agosto 2001)</p>	
<p><b>D. M. (Sanità) del 7 settembre 2002</b></p>	<p>Recepimento della direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'art. 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (GU n. 252 del 26-10-2002)</p>	
<p><b>D.M. 3 luglio 2003 n.194</b></p>	<p>Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 98/101/CE della Commissione del 22 dicembre 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 91/157/CEE relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (G.U. n. 173 del 28 luglio 2003)</p>	

## 9 - Risparmio energetico

Legge 9 gennaio 1991, n. 10	Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia	
-----------------------------	--	--

## 10 - Certificazione ambientale di prodotto/Strumenti volontari

<b>D.I. 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L.9 agosto 1993, n. 294</b>	Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica - Ecolabel (G.U. n. 157 del 7 luglio 1993; G.U. n. 188 del 12 agosto 1993).	-
<b>D.M. (Ambiente) 2 agosto 1995, n. 413</b>	Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit (G.U. n. 231 del 3 ottobre 1995).	-
<b>Regolamento CE 1980/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2002</b>	Relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (G.U.C.E. L237 del 21 settembre 2000)	-
<b>Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 marzo 2001,</b>	Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (G.U.C.E. n. L 114 del 24 aprile 2001)	-
<b>L. 23 marzo 2001, n. 93</b>	Disposizioni in campo ambientale (G.U. n. 79 del 4 aprile 2001)	